Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Istituto Istruzione Superiore Statale "L.Cerebotani"

Via G.Galilei, 1 - 25017 Lonato del Garda (BS)

Pec: bsis03300r@pec.istruzione.it e-mail: bsis03300r@istruzione.it

sito:www.iislonato.edu.it

tel: 0309913355 - 0309130420 C.F. 84001580178

Circ.n. 275 del 31/08/2021

A tutto il personale scolastico

Oggetto: **Verifica certificazione verde COVID-19 del personale scolastico**

Con decorrenza 01/09/2021, il personale Docente ed Ata dovrà accedere all'istituto munito di:

- DPI
- documento di identità
- certificazione Green Pass o di attestazione di esenzione
- Un incaricato del Dirigente Scolastico provvederà alla verifica attraverso l'app ufficiale – VerificaC19

L'art. 9 del decreto-legge n.52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde covid-19 attesta e la relativa validità temporale:

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),
b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi),
c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi),
d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - "certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19") è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, "esentati dalla vaccinazione", sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Il dirigente scolastico
Prof. Vincenzo Falco